

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

I CRITERI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Normativa di riferimento:

ART. 15, COMMA 4, CCNL 21.05.2018 - Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

ART. 15, COMMA 6, CCNL 21.05.2018 - Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

ART. 7, COMMA 4, CCNL 21.05.2018 - Sono oggetto di contrattazione integrativa:

j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

Pagina n.1

Come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v) e 15, comma 4, del CCNL, vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di Posizione organizzative (da ora solo P.O.).

Nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le P.O. previste nell'ente, viene destinata una quota pari al 25% per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesime P.O..

La quota delle risorse per le posizioni organizzative destinata alla retribuzione di risultato ammonta al 25% del totale delle risorse a disposizione.

Ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato, si procederà nel seguente modo:

- a) La somma dei punteggi attribuiti alle posizioni organizzative
- b) Successivamente si divide la somma a disposizione per il risultato (25%) per tali punteggi complessivi
- c) Si ottiene così un valore-punto di risultato che verrà poi moltiplicato per il punteggio di ogni singola posizione organizzativa.

Per gli incarichi *ad interim*, previsti dall'art. 15, comma 6, del CCNL, alla P.O. incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell'incarico *ad interim*.

Per ciò che riguarda la correlazione tra i compensi ex art. 18, comma 1, lett. h) del CCNL e la retribuzione di risultato delle P.O., le parti, in attuazione all'art. 7, comma 4, lettera j) del medesimo CCNL, prendono atto che gli istituti che specifiche norme di legge destinano all'incentivazione del personale, risultano essere i seguenti:

- a) gli incentivi per funzioni tecniche di cui al codice dei contratti;
- b) gli incentivi per l'attività di recupero dell'evasione fiscale relativa all'ICI;
- c) gli incentivi legati ai compensi corrisposti dall'ISTAT;
- d) gli incentivi previsti dall'art. 1 comma 1091 della L. 30/12/ 2018, n. 145 al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate;
- e) altri incentivi.

I relativi incentivi, secondo i criteri e le modalità stabilite in sede regolamentare, vengono erogati in aggiunta alla retribuzione di risultato tenendo conto che non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo annuo.

Pagina n.2

Gli importi teoricamente spettanti al singolo dipendente per la produttività di risultato, in caso di percezione nel corso dell'anno di cui sopra di altri incentivi, sono ridotti dell'importo risultante dalla seguente tabella di calcolo (con applicazione degli scaglioni): Incentivi di legge	Abbattimento Indennità di risultato
Scaglione da € 3.000,0 a € 5.000,00	3,00%
Scaglione da € 5.000,01 a € 10.000,00 euro	3,00% fino ad euro 5.000,00, e fino al 5,00%, secondo un criterio progressivo per la somma superiore ad euro 5.000,01
Oltre € 10.000,01	3,00% fino ad euro 5.000,00, 5,00% secondo un criterio progressivo per importi da 5.000,01 a 10.000,00, e fino al 7,5%, secondo un criterio progressivo per la somma superiore ad euro 10.000,01.

Per la distribuzione degli eventuali risparmi, derivanti sia dalla valutazione ottenuta che dall'abbattimento per eventuali incentivi, si procederà mediante la redistribuzione della somma avanzata secondo un criterio proporzionale a tutti coloro i quali abbiano ottenuto un punteggio superiore a 95/100.

Le somme eventualmente inutilizzate costituiranno economia di bilancio per l'ente.